

Rep. n. 61536

Racc. n. 26002

ATTO COSTITUTIVO DI IMPRESA SOCIALE

REGISTRATO A

SOTTO FORMA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

VERONA 1

REPUBBLICA ITALIANA

IL 24/07/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitré del mese di luglio,
alle ore undici e minuti zero.

AL N. 15869

SERIE 1T

In Valeggio sul Mincio, nel mio Studio in Via Don Giovanni
Beltrame n. 22.

ESATTI € 356,00

Innanzi a me Dottor Paolo Angelo Federici, Notaio in Valeggio
sul Mincio iscritto al Collegio Notarile di Verona,

SI SONO COSTITUITI I SIGNORI, CITTADINI ITALIANI:

- **PEZZO Franco**, nato a Valeggio sul Mincio (VR) il 23 marzo
1959, domiciliato a Valeggio sul Mincio (VR) Via Bastia n. 67,
Codice fiscale PZZ FNC 59C23 L567F;

- **ROSSI Vanni**, nato a Roverbella (MN) il 29 giugno 1962, domi-
ciliato a Roverbella (MN) Via Marco Polo n. 33/1,
Codice fiscale RSS VNN 62H29 H604Y;

- **CRESSONI Giandomenico**, nato a Valeggio sul Mincio (VR) il 17
marzo 1963, domiciliato a Valeggio sul Mincio (VR) Via Del
Fante n. 33,
Codice fiscale CRS GDM 63C17 L567R;

- **BARONI Carloalberto**, nato a Castiglione delle Stiviere (MN)
il 25 ottobre 1975, domiciliato a Valeggio sul Mincio (VR) Via
Marco Polo n. 4,
Codice fiscale BRN CLL 75R25 C312K.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti i quali

*** CONVENGONO QUANTO SEGUE: ***

Art. 1) Denominazione

È costituita tra i signori **PEZZO Franco, ROSSI Vanni, CRESSONI Giandomenico** e **BARONI Carloalberto** una società a responsabilità limitata denominata:

"SIAMO TUTTE STARTUP S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".

Art. 2) Sede sociale

La società ha sede in Valeggio sul Mincio (VR).

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro Imprese i comparsi dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Valeggio sul Mincio, Via Don Giovanni Beltrame n. 22/1.

Art. 3) Oggetto sociale

La società ha ad oggetto le attività indicate nel corrispondente articolo dello Statuto sociale cui si rinvia.

Art. 4) Capitale sociale e conferimenti

Il capitale sociale è fissato in euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge, e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- **PEZZO Franco**, per **euro 250 (duecentocinquanta)**, pari al **25%** del capitale sociale;

- **ROSSI Vanni**, per **euro 250 (duecentocinquanta)**, pari al **25%** del capitale sociale;

- **CRESSONI Giandomenico**, per **euro 250 (duecentocinquanta)**, pari al **25%** del capitale sociale;

- **BARONI Carloalberto**, per **euro 250 (duecentocinquanta)**, pari al **25%** del capitale sociale.

Le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali all'ammontare dei conferimenti di ciascuno di essi.

Si dà atto che il 100% del capitale sociale, pari a euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), viene versato nelle mani dell'Organo Amministrativo in denaro contante.

Fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto - unitamente al capitale- l'ammontare di diecimila euro, dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, deve essere prelevata una somma pari almeno ad un quinto degli stessi, per formare detta riserva legale. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa dev'essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Art. 5) Nomina delle cariche sociali

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato nelle persone dei soci signori:

- **CRESSONI Giandomenico** (sopra generalizzato), domiciliato per la carica presso la sede sociale,

quale ***Presidente del Consiglio di Amministrazione;***

- **PEZZO Franco** (sopra generalizzato), domiciliato per la carica presso la sede sociale,

quale **Vicepresidente e Consigliere;**

- **ROSSI Vanni** (sopra generalizzato), domiciliato per la carica presso la sede sociale,

quale **Consigliere;**

- **BARONI Carloalberto** (sopra generalizzato), domiciliato per la carica presso la sede sociale,

quale **Consigliere;**

al quale Consiglio di Amministrazione competono, come da statuto, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, mentre la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Cressoni Giandomenico.

Il socio signor Cressoni Giandomenico viene nominato unico responsabile amministrativo per i rapporti relativi con gli Enti Previdenziali ed assicurativi, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, per problemi inerenti la sanità, la sicurezza, l'igiene e prevenzione infortuni, ASL.

L'Organo Amministrativo durerà in carica fino a revoca o dimissioni.

I signori CRESSONI Giandomenico, PEZZO Franco, ROSSI Vanni e BARONI Carloalberto dichiarano di accettare la carica non sussistendo cause di ineleggibilità o incompatibilità previste da legge.

Organo di Controllo

L'attività di controllo è affidata ad un Sindaco Unico nominato nella persona della signora:

- **TALAMAZZI Roberta**, nata a Bozzolo (MN) il 04 marzo 1980, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, Codice Fiscale TLM RRT 80C44 B110X, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 155705 D.M. del 07.07.2009 pubblicato nella G.U. n. 59 del 04.08.2009.

L'Organo di controllo durerà in carica per tre esercizi e, quindi, fino alla scadenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio del terzo anno.

L'Organo di controllo eserciterà anche l'attività di revisione legale dei conti.

Art. 6) Primo Esercizio

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2018.

Art. 7) Spese

Le spese e imposte del presente atto, ammontanti ad euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero zero) al netto della ritenuta d'acconto, sono a carico della società.

Art. 8) Trattamento dati personali

I comparenti danno atto di essere stati da me Notaio informati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Reg. U.E. n. 679/2016 (cd. G.D.P.R.), e di voler consentire,

come autorizzano, la raccolta e il trattamento dei propri dati personali e/o patrimoniali, ivi compresi i cd. "dati sensibili" -di cui all'art. 9 e 10 del citato Reg. U.E. n. 679/2016- per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati stessi. Tali informazioni saranno conservate presso lo Studio per il periodo di tempo stabilito dalle rispettive normative di settore.

Art. 9) Iscrizione al Registro Imprese

I costituenti autorizzano l'Organo Amministrativo ad apportare al presente atto e allo Statuto le integrazioni, soppressioni o modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione della società al Registro Imprese.

Art. 10) Norme relative al funzionamento della società

Le regole inerenti l'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabilite nel seguente **Statuto Sociale**:

* * *

*** S T A T U T O S O C I A L E ***

Articolo 1 Denominazione

1. La società è denominata:

"SIAMO TUTTE STARTUP S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".

Articolo 2 Oggetto

2.1 La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e traspa-

renti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La Società, adeguandosi al disposto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 in materia di impresa sociale, integra la missione strategica dell'Associazione senza scopo di lucro denominata "SIAMO TUTTE STARTUP":

(i) favorendo e realizzando interventi di innovazione sui territori che mettano al centro dell'impresa la persona per generare "buoni numeri", e il loro sistema di relazioni;

(ii) coinvolgendo soggetti interessati a generare cambiamenti profondi nell'economia e nelle comunità;

(iii) promuovendo la organizzazione e gestione di eventi e di attività culturali, artistiche, di impatto sportivo o ricreative di interesse sociale, incluse quelle editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

iv) supportando le nuove iniziative imprenditoriali e in genere le "start up" anche attraverso la erogazione di borse di studio o investimenti in formazione, avvicinando e orientando le imprese alle buone pratiche e all'uso di strumenti operativi che le consentano di competere sul mercato, secondo principi etici, al fine di restituire al territorio quote di valore aggiunto.

2.2 La Società, direttamente o in collaborazione con enti ter-

ritorionali pubblici, enti privati, commerciali e non, ivi inclusi gli enti ecclesiastici e le reti d'impresa, interviene nei settori e negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 112/2017, attraverso la fornitura, su diverse aree geografiche, di servizi di formazione, assistenza e, se necessario, affiancamento nella creazione di progetti imprenditoriali o comunque di attività economiche, innovative, con forte impatto sulle comunità e sulla loro crescita anche sociale e culturale, finalizzate alla creazione di nuovi posti di lavoro e, in particolare, anche all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone in condizione di particolare svantaggio, così come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. p) e comma 4 del d.lgs. n. 112/2017.

2.3 In particolare, la Società creerà modelli flessibili di innovazione economica e imprenditoriale, allo scopo di soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, rilevanti e/o urgenti, impegnandosi, a titolo esemplificativo e non in esaustivo, in via principale a:

a) organizzare la gestione dei beni comuni, ivi inclusi i beni culturali così come indicato dall'art. 2, comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 112/2017, in modo da rendere effettiva la coesione e la partecipazione delle comunità locali, superando così il dualismo tra enti territoriali e pubblici, da una parte, e enti privati, commerciali e non, dall'altra;

b) promuovere iniziative formative, culturali, ricreative di interesse sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. d), i) e l) del d.lgs. n. 112/2017 valorizzando *inter alia* l'esperienza degli oratori e delle scuole allo scopo di individuare specifiche aree di intervento e di sviluppo economico in cui promuovere la nascita di nuove imprese, reti d'impresa e la creazione di nuova occupazione;

c) proporre tipologie di intervento, attraverso attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. n) del d.lgs. n. 112/2017, a sostegno delle aree e regioni più arretrate, disagiate o comunque colpite da guerre e da calamità naturali.

2.4. La Società altresì, sebbene in via non prevalente, presterà e coordinerà, a favore degli enti territoriali, servizi professionali di pianificazione strategica e controllo, con particolare riguardo all'impatto sociale e ambientale delle politiche territoriali, in grado di rendere più efficaci ed efficienti gli interventi indicati nelle lettere precedenti.

2.5. La società potrà compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 3 Sede

3. La società ha sede in Valeggio sul Mincio (VR), all'indirizzo comunicato dagli amministratori ai sensi dell'art. 111 ter disp. trans. del codice civile.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate, mentre compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 4 Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5

Capitale, conferimenti e altre risorse finanziarie

5.1 Il capitale sociale è di **euro 1.000 (mille virgola zero zero)**.

Fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto - unitamente al capitale- l'ammontare di diecimila euro, dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, deve essere prelevata una somma pari almeno ad un quinto degli stessi, per formare detta riserva legale. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa dev'essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi

ragione.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.2 Possono essere conferiti in Società denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci e prestazioni di opera o servizi a favore della Società e comunque qualunque elemento suscettibile di qualsiasi valutazione economica.

5.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.13; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.5 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 6 Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/2017.

Ai fini del presente articolo 7, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferi-

mento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

7.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce au-

automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società nonché della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente

tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effet-

to verso la società.

7.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

7.11 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo.

7.12 Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle quote da alienare.

7.13 Le quote potranno essere trasferite solo a persone fisiche o giuridiche che rispettino i requisiti indicati nella carta dei valori disposta da regolamento approvato con decisione dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione ai sensi 15.1 lett. a) (qui di seguito "**Carta dei Valori**").

L'organo di amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal registro imprese, al socio la decisione sul gradimento.

7.14 Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione oppure costituire diritti reali o di garanzia sulle stesse.

Articolo 8 Morte del socio

8. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Articolo 9 Recesso

9.1 Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/2017. Al socio receduto spetta il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventual-

mente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 23.4.

9.2 In deroga a quanto sopra disposto è ammesso il recesso del socio al di fuori delle previsioni di legge subordinato al consenso unanime dei soci superstiti. Tale facoltà deve esercitarsi, per quanto compatibile, nei modi e nei termini indicati dall'art. 7.

Il socio che recede si obbliga a destinare il capitale rimborsato alla impresa sociale.

Articolo 10 Esclusione del socio

10.1 Con decisione della assemblea dei soci, da assumersi con le maggioranze di cui al successivo articolo 22.1, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- b) non abbia più i requisiti indicati nella Carta dei Valori;
- c) sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- d) sia sottoposto a procedure concorsuali o risulti amministratore di società sottoposte a procedure concorsuale o sia sottoposto a procedimenti penali;
- e) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società.

Per tale decisione, ai fini del calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio del-

la cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

10.2 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Articolo 11 Amministratori

11.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 24.3, la Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

11.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionali-

tà e indipendenza:

a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

c) aver prestato la propria attività professionale al servizio di iniziative a "impatto sociale";

d) non aver prestato, con incarichi di rilievo, la propria attività professionale al servizio di imprese impegnate direttamente o indirettamente i. nella produzione e nel commercio delle armi, oppure ii. nel gioco d'azzardo;

e) non rientrare in alcuna delle categorie di esclusione indicate nella Carta dei Valori.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4 Nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 112/2017, la nomina di un membro del consiglio di amministrazione da parte di un soggetto esterno questo ultimo sarà individuato (il soggetto esterno) con decisione dell'organo amministrativo.

11.5. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 12

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 13 Consiglio di amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono es-

sere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

13.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica.

ca, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

14.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

14.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Nel caso in cui il Consiglio sia composto da due soli membri è necessaria la presenza e il voto unanime di entrambi.

14.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 15 Poteri dell'organo amministrativo - Delegati

15.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

- a) predisposizione dei regolamenti relativi alla Carta dei Valori e alle altre materie individuate dall'organo amministrativo;
- b) acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- c) cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- d) costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché

rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;

e) assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;

f) costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;

g) acquisto e cessioni di partecipazioni sociali.

15.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

15.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 16 Rappresentanza

16.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

16.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

16.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

16.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

16.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 17 Compensi degli amministratori

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio per iniziative preventivamente deliberate dall'organo amministrativo.

17.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale

sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

17.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 18

Organo di controllo interno e revisione legale dei conti

18.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24.3, i soci nominano l'organo di controllo interno che resta in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo al terzo esercizio.

18.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa

sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

18.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

18.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 18.6 la revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

18.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

18.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio

di amministrazione.

18.8 Anche ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per l'Organo Amministrativo dall'art. 11.2 del presente Statuto.

Articolo 19 Decisioni dei soci

19.1 Sono riservate alla decisione dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo nel rispetto di quanto previsto all'art. 11.4;
- c) la nomina dell'Organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti, ivi inclusi quelli che prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori della Società e dei destinatari delle sue attività;
- g) le materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

19.2 Hanno diritto di voto i soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese e tale diritto compete a ciascun socio

in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

19.3 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.1, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

19.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

19.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20 Assemblea

20.1 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare con riferimento:

a) alle materie indicate ai punti d) ed e) del precedente art.

19.1;

b) nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis;

c) all'esclusione del socio;

d) all'approvazione dei regolamenti, ivi incluso quello relativo alla Carta dei Valori;

e) allo scioglimento della società.

Le decisioni dei soci sono altresì adottate mediante deliberazione assembleare quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo o da un numero dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Negli altri casi, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

20.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

20.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

20.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 21 Svolgimento dell'assemblea

21.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

21.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

21.4 Non è ammessa anche una delega a valere per più assemblee.

21.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo riten-

ga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 22 Quorum

22.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dall'art. 20.1, per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

22.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

22.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

22.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 23 Bilancio e utili

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre del 2018 .

23.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

23.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 23.4, gli

utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Fatto salvo quanto indicato dall' art. 3 del D. Lgs. 112/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 23.4.

23.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-

le effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

23.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

Articolo 24

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

24.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

24.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

24.3 In caso di superamento da parte della società di due dei

limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare un componente dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

Articolo 25

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

25. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017 e dal D.M. 27/04/2018 n. 50/2018.

Articolo 26 Scioglimento e liquidazione

26.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

26.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

26.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

26.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente ri-

valutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 22.4, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni/ ai fondi di cui all'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 112/2017.

Articolo 27 Foro competente

Salve le ipotesi di inderogabilità previste da legge, per ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, circa la validità, l'interpretazione, esecuzione di quanto previsto dal presente statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Articolo 28 Disposizioni applicabili

28. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

* * *

Del presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me, io Notaio ho dato lettura alle parti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore dodici e minuti dieci.

Consta di trentasette facciate e sin qui della trentottesima di dieci fogli.

F.ti: Franco Pezzo

Vanni Rossi

Giandomenico Cressoni

Carloalberto Baroni

PAOLO ANGELO FEDERICI NOTAIO (L.S.)